



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 178 del 20 Novembre 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 4 del Piano degli Interventi. Comune di Altivole (TV).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 novembre 2018 prot. n.468746;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Altivole con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 328852, 328981, 328987, 328980 del 06.08.2018, relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 4 del piano degli interventi.

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Altivole con nota pec acquisita al prot. regionale n. 450120 del 06.11.2018 ha fatto pervenire richiesta di sospensione del procedimento.

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Altivole con nota pec acquisita al prot. regionale n. 465266 del 15.11.2018 ha fatto pervenire chiarimenti a seguito dell'incontro del 12.11.2018 e dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che:

- nel periodo preposto alla presentazione delle osservazioni sono giunte presso la sede comunale di Altivole n. 19 osservazioni;
- nessuna osservazione riguarda direttamente i contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare;
- sono state individuate n.3 osservazioni attinenti a questioni ambientali, selezionate tra quelle il cui accoglimento o diniego determina la necessità di un parere di coerenza della controdeduzione alla valutazione di Piano da parte del valutatore.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.3085 del 4.09.18 assunto al prot. reg. al n.358703 del 4.09.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere del 19.09.18 assunto al prot. reg. al n.380852 del 19.09.18 di ARPAV;
- Parere n.19534 del 27.09.18 assunto al prot. reg. al n.393546 del 28.09.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso,


pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 202/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**PRESO ATTO CHE** E' pervenuta dichiarazione del Responsabile del Procedimento concernente il numero complessivo delle osservazioni pervenute, evidenziando il numero di quelle riferite alla proposta di Rapporto Ambientale, ovvero anche attinenti a questioni ambientali:

**DICHIARA**

- *che nel periodo preposto alla presentazione delle osservazioni sono giunte presso la sede comunale di Altivole n. 19 osservazioni;*
- *che nessuna osservazione riguarda direttamente i contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare;*
- *che sono state individuate n.3 osservazioni attinenti a questioni ambientali, selezionate tra quelle il cui accoglimento o diniego determina la necessità di un parere di coerenza della controdeduzione alla valutazione di Piano da parte del valutatore.*




Sotto si riporta prospetto relativo alle osservazioni attinenti a questioni ambientali con evidenziato il numero progressivo, il soggetto, la sintesi dei contenuti, la controdeduzione e il relativo parere di coerenza del Valutatore.


Allegato - PROSPETTO RELATIVO ALLE OSSERVAZIONI ATTINENTI A QUESTIONI AMBIENTALI

Limitatamente alle osservazioni attinenti a questioni ambientali il cui accoglimento o diniego richiede una verifica di coerenza rispetto alle valutazioni di Piano, si riporta il prospetto seguente:


N. progressivo	Soggetto	Sintesi	Controdeduzione	Parere valutatore
2	Zilio Augusto e altri	Si richiede il reinserimento nel P.I. del lotto a IED in zona vincolo cimiteriale ora in area agricola e prima in ZTO C1/44 eventualmente sottoponendo il PdC a Convenzione per la realizzazione di un'opera pubblica come la prosecuzione dei marciapiede in via Edificio.	L'articolo 63, comma 4, della L.r. 30/2016 ha introdotto alcune specifiche in merito alle fasce di rispetto cimiteriali, precisando che all'interno della fascia dei 200 metri, sino al raggiungimento della fascia ridotta dal Consiglio Comunale (individuata ai sensi del comma 5 dell'art. 338 del RD 1265/1934) è possibile dare esecuzione ad un'opera pubblica ovvero attuazione ad un intervento urbanistico che preveda un interesse pubblico almeno pari a quello sotteso al rispetto della distanza dei 200 metri. In esito a tale precisazione la presente variante al P.I. aveva provveduto a stralciare i lotti edificabili a intervento diretto ricadenti all'interno di detta fascia, in quanto la loro attuazione è priva di un interesse pubblico. Considerato che l'area ricade all'interno di un ambito di urbanizzazione consolidata del P.A.T.I., che la proposta riveste un contenuto di interesse pubblico, da definire con apposita convenzione, e che si tratta di un ambito marginale rispetto al generatore di vincolo, fra i quali è interposta un'attività esistente in zona impropria, si ritiene ammissibile il reinserimento del lotto in zona C1, precisando tuttavia che l'intervento dovrà essere sottoposto a parere preliminare dell'ULSS. In tal senso si configura un parziale accoglimento dell'osservazione che comporta l'adeguamento della Tavola 2 del P.I. con il reinserimento di una ZTO di tipo C1, assoggettata a Permesso di Costruire Convenzionato, denominata ZTO C1/44bis, fermo restando che l'intervento in tale zona dovrà essere sottoposto a parere preliminare dell'ULSS. <b>Proposta di controdeduzione – parzialmente accoglibile</b>	Il valutatore ritiene che la controdeduzione sia coerente con la valutazione della variante, in quanto ripristina le previsioni vigenti.




PI vigente




Variante al PI adottata




Variante al PI a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione




N. progressivo	Soggetto	Sintesi	Controdeduzione	Parere valutatore
7	Brombal Leonardo e Pierpaolo	Si richiede la modifica disegno area ZTO C1e/39 bis per meglio edificare l'area a parità di volume e superficie.	L'area oggetto della presente osservazione corrisponde alla zona C1e/39bis, individuata con la presente variante riducendo l'indice della precedente zona C1e/39 da 1,00 a 0,75 mc/mq, al fine di garantire l'invarianza del carico urbanistico rispetto alla zona preesistente. Si rileva che la trasposizione indicata nel testo dell'osservazione non è equivalente, in quanto propone uno stralcio di circa 360 mq e l'aggiunta di circa 465 mq di zona edificabile. In questa fase non si ritiene ammissibile l'incremento della zona edificabile, mentre la semplice trasposizione della zona edificabile, non comportando incrementi del carico urbanistico, né consumo di suolo ed essendo finalizzata ad una migliore attuazione dell'ambito, si ritiene migliorativa dei contenuti del P.I.. Alla luce delle precedenti considerazioni la presente osservazione si ritiene parzialmente accoglibile. Il parzialmente accoglimento dell'osservazione comporta l'adeguamento del perimetro della zona C1e/39bis con lo stralcio di un'area di circa 360 mq e contestuale individuazione di zona agricola a sud e l'aggiunta di un'area equivalente di tipo C1e sul perimetro est, con lato fronte strada di circa 12,6 ml. <b>Proposta di controdeduzione - parzialmente accoglibile</b>	Il valutatore ritiene che la controdeduzione sia coerente con la valutazione della variante, in quanto la trasposizione ammessa determina una migliore organizzazione dell'intervento, mantenendo invariata la consistenza della trasformazione prevista e a parità di caratteristiche ambientali delle aree coinvolte.



Zona Omogenea C1  
*PI vigente*



Zona agricola non integra  
*Variante al PI adottata*




Zona Omogenea C1  
*Variante al PI a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione*




giunta regionale  
COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA


N. progressivo	Soggetto	Sintesi	Controdeduzione	Parere valutatore
11	Dametto Vania	Si richiede l'incremento di cubatura nella scheda di intervento prima casa n. 223 sino a 800 mc con incremento soggetto a perequazione	L'osservazione si riferisce a un intervento puntuale (con scheda n. 223) già individuato nel PI (volumetria ammessa pari a 650 mc - di cui 150 mc soggetti a perequazione). La richiesta di incremento volumetrico pari a 150 mc non modifica sostanzialmente la previsione urbanistica ed è finalizzata alla concreta attuazione dell'intervento. Alla luce delle precedenti considerazioni la presente osservazione si ritiene accoglibile. L'accoglimento comporta la modifica dell'allegato A dove viene specificato che per la scheda n. 223 la volumetria assoggettata a perequazione è incrementata da 150 a 300 mc e la volumetria totale è incrementata da 650 a 800 mc. <b>Proposta di controdeduzione –accoglibile</b>	Il valutatore ritiene che la controdeduzione sia coerente con la valutazione della variante, in relazione alla modesta entità dell'incremento volumetrico previsto.



PI vigente



Variante al PI adottata



Variante al PI a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione

L'immagine seguente riporta l'adeguamento dell'allegato alle N.T.O. con indicazione della volumetria attribuita alla scheda.

Area PI	N° area	Scheda norma	Cognome	Nome	Data di nascita	Prima casa (mc)	Perequazione (mc)	Max area sedime (mq)
		212	Vicentin	Stefano	23/05/1988	500	0	714,3
<b>40</b>								
		216	Tiutto	Roberto	30/03/1989	500	300	1142,9
<b>41</b>								
		229	Gasparini	Tommaso	16/05/1975	500	0	714,3
<b>42</b>								
		218	Gallina	Kimberly	18/08/1994	500	300	1142,9
<b>43</b>								
		219	Gazzola	Marino	16/03/1994	500	0	714,3
<b>44</b>								
		220	Baldisser	Andrea	30/10/1991	500	100	857,1
		221	Baldisser	Fabio	24/06/1989	500	100	857,1
		222	Baldisser	Alberto	10/06/1997	500	100	857,1
<b>45</b>								
		226	De Faveri	Giovanna	23/03/1988	500	0	714,3
<b>Nuclei di edificazione diffusa</b>								
<b>01</b>								
		213	Vicentin	Damiano	20/10/1977	500	300	1142,9
<b>03</b>								
		206	Pellizzer	Vania	31/03/1979	500	0	714,3
<b>06</b>								
		200	Reginato	Pietro	28/12/1983	500	300	1142,9
		223	Dametto	Vania	09/06/1988	500	300	1142,9



**CONSIDERATO CHE** la presente istanza riguarda la variante parziale n. 4 al P.I. del Comune di Altivole. Premesso che il Comune di Altivole è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), elaborato di concerto con il Comune di Caerano San Marco, approvato in Conferenza dei Servizi il 10/06/2011 e ratificato con DGP n. 206 del 29/07/2011. Il Piano di Assetto Intercomunale vigente è accompagnato da Valutazione Ambientale Strategica, approvata con parere positivo della Commissione regionale n.33 del 15 luglio 2010. La proposta di variante al Piano degli Interventi del comune di Altivole risponde alle esigenze di revisione dello strumento in relazione alle contingenze socio economiche e puntuali di riorganizzazione. Si tratta di interventi che non incidono sul disegno definito dal PATI e con gli obiettivi che la città si è posta nella costruzione dello scenario di Piano. Negli anni successivi all'approvazione del P.A.T.I. il Comune di Altivole ha proceduto alla predisposizione degli strumenti operativi. Oggi si è giunti alla formazione della quarta variante puntuale al Piano degli Interventi: con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22/06/2017, concernente l'avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del "Documento del Sindaco" della quarta variante parziale al Piano degli Interventi, si è dato avvio formale della procedura di formazione della variante al PI.

La valutazione è stata condotta in osservanza delle procedura previste dalla normativa vigente.

Le componenti ambientali analizzate hanno riguardato in particolar modo le componenti fisiche (aria, acqua, suolo e sottosuolo), nonché gli aspetti sociali, insediativi e di gestione e sviluppo del territorio.

La variante coinvolge piccole aree diffuse nel territorio comunale in corrispondenza dei margini del tessuto insediativo esistente. La caratterizzazione delle aree di variante viene effettuata sulla base della loro distribuzione degli ambiti territoriali omogenei identificati in sede di P.A.T.I..

Si tratta di 5 ambiti come di seguito riportati:

Il primo ambito considerato è quello insediativo a prevalente destinazione residenziale di Altivole. Entro questa zona la variante interviene in corrispondenza di n.10 aree. Si tratta di ambiti posti ai margini del tessuto edilizio esistente.

Il secondo ambito considerato è quello insediativo a prevalente destinazione residenziale di San Vito. Entro questa zona la variante interviene in corrispondenza di n.8 aree.

Il terzo ambito considerato è quello insediativo a prevalente destinazione residenziale di Caselle. Entro questa zona la variante interviene in corrispondenza di n.11 aree.

Il quarto ambito considerato è quello insediativo a prevalente destinazione residenziale di Edificio, A.T.O. contiguo al cantiere della futura SPV. Entro questazona la variante interviene in corrispondenza di n.3 aree.

Il quinto e ultimo ambito considerato è quello agricolo. Entro questa zona la variante interviene in corrispondenza di n.20 aree. In questo caso le aree di variante coinvolgono ambiti prossimi o collocati nell'ambito di nuclei di edilizia diffusa esistenti.

L'analisi delle azioni che concernono la ridefinizione degli assetti attuali ha dato luogo alla definizione di alcune tipologie di intervento che si possono così riassumere:

Tipologia A – rimarginatura in ampliamento del tessuto consolidato

Tipologia B - rimarginatura in ampliamento del tessuto consolidato collocato in area agricola

Tipologia C - riclassificazione di zona inclusa nel tessuto insediativo consolidato in zona agricola

Tipologia D – espansione di nucleo di edilizia diffusa

Tipologia E – inserimento di zona a servizi

Tipologia F – riclassificazione in zona agricola di zona insediativa inclusa nel tessuto insediativo consolidato collocato in zona agricola

Tipologia G – inserimento di nuova area produttiva e commerciale

Nel RAP si evidenzia che le azioni di stralcio dell'edificabilità di alcune aree non sono classificabili nell'ambito delle Varianti Verdi in quanto il Comune di Altivole non ha avviato la procedura ai sensi dell'art. 7 della L.r. 4/2015.



Il Valutatore precisa che *“Gli ambiti da assoggettare a verifica concerneranno infatti interventi introdotti dalla variante non valutati in sede di P.A.T.I. seppur non in contrasto con lo stesso in quanto capaci di sfruttare i margini di flessibilità previsti dalla normativa vigente.”*

La variante interviene sia con azioni di stralcio, sia con azioni di incremento della capacità insediativa vigente in risposta alla popolazione insediata e agli operatori economici del territorio.

A tal proposito il Comune di Ativole con nota di chiarimento del 15.11.18 precisa *“che le categorie di intervento C e H, che trattasi di “che coinvolgono aree di limitata entità, si precisa che si tratta di interventi di rimarginatura del tessuto insediativo consolidato entro i limiti di flessibilità previsti dalla normativa del P.A.T.I. vigente, che contempla tale possibilità previa verifica del mantenimento delle condizioni di sostenibilità valutate in sede di pianificazione di assetto. Le due categorie si differenziano per la tipologia di zone introdotte dalla variante, aree agricole nel caso della categoria C e verde privato nel caso della categoria H, determinate sulla base delle caratteristiche delle aree coinvolte e del contesto nel quale si collocano. In particolare, per quanto riguarda la categoria di intervento C, l'area di variante Pi\_e6 non deriva da una specifica istanza del privato proprietario, ma è stata inserita d'ufficio in quanto compresa entro la fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri. Per la stessa motivazione sono state inserite d'ufficio le aree di variante Pi\_e1, Pi\_e2, Pi\_e3, Pi\_e4, Pi\_e5 appartenenti alla categoria H. Per quanto riguarda la normativa di riferimento per le zone di intervento comprese entro la categoria di intervento C e H si riporta di seguito estratto delle N.T.O. vigenti di riferimento, non oggetto di variante.*

*Ai sensi dell'art. 17 comma 4 delle N.T.O. vigenti, tali zone sono riportate nel Registro delle aree insediative stralciate.”*

La variante interviene per quanto riguarda gli incentivi per la realizzazione prima casa, ove il P.I. individua in cartografia e in allegato “A” *“Incentivi per la prima casa”* avente come norma di riferimento l'art. 11.2 delle NTO. Tale categoria fa riferimento alla *“Tipologia D – espansione di nuclei di edilizia diffusa”*, ove nel chiarimento fornito dall'Amministrazione si evidenzia che *“essa comprende interventi di inserimento di nuove schede urbanistiche che individuano puntualmente gli interventi per l'edificazione di “Prime Case”, per i quali valgono le disposizioni dettate in relazione alla specifica scheda norma di cui all'Art. 11.2 delle N.T.O. “Incentivi per la realizzazione della prima casa”.*

La variante interviene rispetto a tre sistemi territoriali, rispetto ai quali è possibile disegnare un bilancio complessivo:

**Zone residenziali:** la variante complessivamente incrementa il volume residenziale di 6.777,15 mc, pari a 45 abitanti teorici confermando la non significatività degli effetti cumulativi;

**Zone a servizi:** la variante incrementa le zone a servizi, in particolare riorganizzando l'ambito destinato a edilizia scolastica esistente secondo quanto già previsto in sede di PATI e compensando l'incremento di superficie destinata a tale funzione con lo stralcio di un'area sulla quale non si prevede alcun ampliamento. Tali ambiti di variante sono l'esito di uno studio di fattibilità realizzato nel 2018 finalizzato all'individuazione della migliore localizzazione del nuovo polo scolastico unico di Altivole. Tale analisi (che in fase finale si è concentrata principalmente sulle localizzazioni B e C due ipotesi ) evidenzia la maggiore idoneità del lotto identificato con la lettera B. La variante stralcia quindi la prevista area per il consolidamento del polo scolastico dal Lotto C traslando tale previsione in corrispondenza del Lotto B, adeguandone le dimensioni in relazione all'effettiva esigenza di sviluppo.

**Zone commerciali:** la variante introduce una funzione commerciale in un ambito di riqualificazione coerente con il tessuto insediativo contermini e con le caratteristiche del contesto.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 novembre 2018 dalla quale emerge che Variante parziale n. 4 al Piano degli interventi in Comune di Altivole (TV), non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.



In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione esaminata e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA n. 202/2018.

#### VISTE


- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante n. 4 del piano degli interventi del Comune di Altivole, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale;
  - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
    - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
    - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015;
  - prescrivendo:
    - 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*,





*Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Hystrix cristata;*

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
  4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Altivole, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- riconoscendo qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 10 pagine